



# COMUNE DI CROSIA

87060

(PROVINCIA DI COSENZA)

REGOLAMENTO

IDRICO

SCUOLA

=====

Annesso alla delibera di G.M. n. *386*  
in data *10.9.* 1986

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO



## ENTE GESTIONE

- Art.1) La rete di distribuzione dell'acqua potabile del Comune di Crosia sarà tenuta in piena efficienza a cura e spese del Comune, che ne è assoluto proprietario.
- Art.2) La direzione e la sorveglianza del servizio di distribuzione dell'acqua potabile agli utenti è affidata al Comune ed esplicata in conformità delle norme e disposizioni del presente Regolamento.

## VIGILANZE IGIENICO-SANITARIE

- Art.3) L'Ufficiale Sanitario esercita sul servizio dell'acquedotto la vigilanza commessagli dalle disposizioni vigenti sulla salute pubblica.
- Art.4) Il Comune provvederà al servizio mediante l'apposito personale specializzato. Il fontaniere C.le e/o gli addetti al servizio hanno qualifica di agenti C.li e come tali potranno elevare contravvenzioni alle infrazioni commesse al presente Regolamento e potranno in ogni momento, introdursi in tutti i luoghi, anche nelle private abitazioni per accertamenti.
- Art.5) Il personale addetto all'acquedotto deve curare l'ottimo funzionamento della condotta in ogni sua parte e perciò deve esercitare una continua sorveglianza, su tutte le opere onde evitare ogni possibile interruzione. Avrà in conseguenza il materiale necessario per il buon funzionamento della condotta e quello occorrente nell'impiego delle bocche da incendio e per l'innaffiamento estivo delle strade pubbliche.
- Art.6) E' vietato al personale accettare compensi o regali dagli utenti.

## ACQUA

- Art.7) L'acqua è principalmente destinata agli usi privati e pubblici. Il Comune quale proprietario concede ai privati l'uso dell'acqua per scopo alimentare ed igienico (potabile). Può essere concessa, quando ve ne sia disponibilità oltre i bisogni di cui al comma precedente anche per usi industriale, con precedenza per gli usi alimentari. Subordinatamente agli scopi suddetti può essere concessa per qualsiasi altri usi. Le concessioni per gli usi subordinati a quello potabile, di cui ai

precedenti comma, possono concedersi nei mesi da ottobre a maggio con esclusione nei mesi da giugno a settembre.

In caso di eccezionali portate delle sorgenti, possono concedersi anche per i mesi restanti.

Le concessioni del presente articolo sono in ogni tempo revocabili e possono essere temporaneamente sospese anche durante il termine contrattuale, a giudizio insindacabile del Comune, sempre che ciò possa dar luogo in qualsiasi modo ad altri risarcimenti diversi da quelli previsti dal successivo art. 30.

#### SISTEMA DI DISPENSA DELLE ACQUE

Art. 8) Le concessioni di acqua sono di norma effettuate a deflusso libero, misurato da contatori, ed eccezionalmente, sempre che non si tratti di acqua per uso potabile, a deflusso continuo modulato da lente idrometrica. Sono ammesse concessioni a forfait con erogazione a bocca libera solo per bocche da incendio.

#### SPECIE DELLE CONCESSIONI

Art. 9) Le concessioni si dividono:

- 1) ORDINARIE
- 2) PROVVISORIE

Esse vengono accordate sotto l'osservanza delle norme del presente Regolamento e delle condizioni speciali che volta a volta possono essere fissate nell'atto di concessione.

Ogni prelevamento di acqua da parte dei privati all'infuori che delle bocche di erogazione impiantate per regolari concessioni e delle pubbliche fontanine nei limiti prescritti dall'art. 40, è vietato e considerato in mala fede anche agli effetti penali.

Art. 10) Le concessioni ordinarie hanno di norma la durata di tre anni.

Esse possono avere inizio in qualsiasi giorno stabilendosi la scadenza contrattuale al 31 dicembre del secondo e del terzo anno successivo a quello in corso a secondo che la concessione abbia inizio nel 1° e nel 2° semestre dell'anno.

Potrà il Comune, per casi particolari, per industrie di carattere temporaneo, o per altri usi, autorizzare una più breve durata della concessione, da stabilirsi caso per caso, determinando, ove occorra, modi di somministrazione dell'acqua, prezzo e condizioni particolari di fornitura.

## MODALITA' PER LA DISDETTA

Art.11) Gli utenti che non intendono rinnovare l'abbonamento per la fornitura dell'acqua almeno tre mesi prima della scadenza dell'atto di concessione, e cioé entro il 30 settembre, devono dichiararlo per iscritto al Comune.

In mancanza di disdetta la fornitura si intende rinnovata per un altro periodo uguale a quello fissato nell'atto di concessione e alle stesse condizioni, e così successivamente fino a che non si sia verificata la disdetta, salvo la facoltà del Comune di cui all'art.16 del presente Regolamento.

Tutte le spese di bollo e registrazione inerenti alla rinnovazione del contratto sono a carico degli utenti.

Per gli abbonamenti degli inquilini affittuari non é ammessa la tacita rinnovazione.

## T I T O L O I I

### C O N C E S S I O N I

#### I- NORME GENERALI

##### DIRITTO ALLA CONCESSIONE

Art.12) Ogni concessione é subordinata all'accertamento da parte dell'ufficio Tecnico Comunale che la potenziale utenza sia in regola con le vigenti disposizioni in materia urbanistica ed in particolare con quanto previsto dalle leggi n.10/77 e n.47/85.

##### SERVIZIO ACQUE

Art.13) Ogni concessione d'acqua per qualunque uso é subordinata all'accertamento da parte dell'Uff.Sanitario che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque di rifiuto nella fognatura o con altro sistema ritenuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario.

L'accertamento deve essere condotto per evitare inquinamenti di corsi d'acqua

nocivi alla vita dei pesci, alla salubrità dei luoghi ed altri inconvenienti di natura igienico-sanitaria.

#### NORME PER LE CONCESSIONI

Art.14) Le concessioni d'acqua potabile sono fatte di norma ai proprietari, enfiteuta ed usufruttuari degli immobili. Potranno essere fatte ai fittuari col consenso legale del proprietario purché la durata della concessione non ecceda i limiti della durata dell'affitto decorrente e comprovata da contratto di locazione di data certa.

In generale si prescrive che le concessioni siano tante quante sono gli usi gli interessi e le industrie, applicando a ciascuno la corrispondente tariffa. Nel caso di edifici in condominio la concessione può essere fatta all'amministratore del condominio che ne risponde ai sensi di legge. Il consumo viene effettuato tramite lettura del contatore generale.

#### DOMANDA DI CONCESSIONE

Art.15) La domanda di concessione d'acqua dovrà essere redatta in conformità di apposito modulo rilasciato dal Comune, in carta da bollo; dovrà essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) Cognome e nome e residenza del richiedente;
- b) Se proprietario, enfiteuta o affittuario dell'immobile per il quale viene richiesta la concessione;
- c) Indicazione dell'immobile per il quale l'acqua é richiesta e numero degli appartamenti di cui esso é composto.
- d) La richiesta fatta dal proprietario deve essere accompagnata titolo dimostrante il proprio diritto sull'immobile; Quello dell'affittuario dal nulla-osta del proprietario della casa (steso in carta da bollo) e quello della scrittura di fitto che ne dimostri la ulteriore durata superiore a quella prescritta.

Ogni domanda di concessione d'acqua comporta il pagamento alla Tesoreria Comunale della somma fissa di L.14.000 a titolo di concorso nella spesa d'istruttoria della pratica di concessione.

Tale tassa resta efficace, perché l'utente possa ottenere la concessione per un periodo di mesi 6 (sei). Decorso detto termine occorre ripetere il versamento, salvo che il

ritardo non dipenda dal Comune.

La tassa stessa sarà restituita all'utente se la concessione non avrà luogo per determinazione del Comune.

#### DIRITTO DI RIFIUTO E DI REVOCA DELLE CONCESSIONI

- 16) Il Comune, previo accertamento e parere dell'ufficio tecnico, avrà facoltà insindacabile di accogliere e respingere la domanda di concessione, o di subordinare l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione. Del pari sarà in facoltà del Comune di revocare in qualsiasi tempo la concessione fatta o rifiutare il rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o altri gravi motivi da vagliarsi insindacabilmente dall'ente stesso.

#### MODALITA' SUCCESSIVE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE

- 17) Accertata la possibilità della concessione il Comune comunica al richiedente la specifica della spesa preventiva occorrente per ottenere la concessione, comprensiva delle somme dovute per depositi cauzionali da stabilire successivamente da parte del Comune mediante apposito atto deliberativo.

- 18) Per ottenere la concessione il richiedente dovrà provvedere al versamento delle somme richieste a norma dell'art. 17 e procedere alla stipula di apposito atto di concessione secondo lo schema fornito dal Comune, redatto in carta legale.

Le stesse norme del presente articolo oltre al versamento della tassa di istruttoria di cui all'ultimo comma dell'art. 15, valgono per lo spostamento di derivazione di precedenti concessioni.

In caso di preesistenza di attacco per precedente concessione rescissa o scaduta, il richiedente corrisponde al Comune oltre il diritto di cui all'art. 16 tutte le spese occorrenti per la riattivazione dell'impianto.

#### NORME PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE

- 19) Il Comune potrà concedere a richiesta dell'utente che il pagamento dei contributi sui tronchi stradali e delle spese di costruzione o rinnovamento delle diramazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore, venga fatto ratealmente con i relativi interessi, in un periodo di tempo e con modalità di paga-

mento da determinarsi dall'Ente stesso.

Art. 20) Tutte le spese da farsi per conto dell'utente, per lavori eseguiti direttamente dal Comune, sono determinate in base ai prezzi della tariffa di cui al precedente art. 17.

In tutti i casi in cui il Comune esegua lavori a consuntivo a carico dell'utente, l'accertamento dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati è firmato da utente in segno di accettazione.

Nel caso questa venga rifiutata si procede in contraddittoria alle verifiche del lavoro e ove il rifiuto si ravvisi ingiustificato le spese relative al collaudo sono addebitate all'utente.

Art. 21) Spetta all'Uff. Tecnico di determinare il diametro della presa e le caratteristiche del contatore, in relazione al consumo massimo semestrale richiesto dall'utente o dall'acquedotto determinato o consentito, e scegliere il luogo per la derivazione della presa e per il collocamento del contatore.

Per ogni derivazione, prima di qualsiasi apparecchio misuratore, è applicato un rubinetto stradale di chiusura di cui solo gli agenti dell'acquedotto possono conservare le chiavi ed eseguire le manovre.

Di norma un rubinetto di arresto viene installato dopo il contatore per gli usi dell'utente.

Art. 22) Qualunque lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di qualsiasi condotta o apparecchio su suolo pubblico è eseguita previa autorizzazione dell'Uff. Tecnico.

#### PROPRIETA' DELLE CONDOTTE

Art. 23) Le condotte stradali anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti, e le derivate trasversali costruite a totale spesa dell'utente per la parte ricadente su suolo pubblico e di uso pubblico, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte ricadenti nella sua privata proprietà.

## MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

- 24) La modifica e lo spostamento di impianti a qualsiasi causa dovuti ed in particolare richiesti da lavori da compiersi da privati solo eseguiti previa autorizzazione comunale.
- 25) Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni, occorrenti alle derivazioni della presa stradale delle condotte comunali spettano esclusivamente al Comune e sono vietate agli utenti o a chiunque altro sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali.  
Di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi, di irregolarità nella erogazione, o inconveniente di qualunque natura, l'utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al servizio dell'acquedotto (Comune) il quale si riserva di chiudere la presa, qualora l'utente non abbia ottemperato a tale obbligo ed eseguire d'Ufficio le riparazioni a carico dell'utente.
- 26) Per ogni concessione e per ogni uso cui l'acqua è destinata, l'utente assume l'obbligo di un minimo di consumo semestrale, stabilito nell'atto di utenza e da pagarsi anche quando non venga consumato.  
I minimi consumi semestrali per i diversi usi dell'acqua sono stabiliti nel successivo titolo III.  
Il minimo di consumo garantito per ogni abbonamento non può essere ridotto per fatto dell'utente durante la concessione, salvo casi eccezionali da vagliarsi dal Comune.  
L'utente può però nel corso della concessione chiedere l'aumento del consumo minimo garantito da concedersi dal Comune salvo le limitazioni di cui all'art. 17. In caso l'utente dovrà sottoscrivere un nuovo atto di utenza e provvedere al pagamento della differenza di canone dovuto in conformità dell'art. 68.  
Il nuovo atto avrà vigore col primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui vengono completati gli adempimenti prescritti.

## TRAPASSI

- 27) I contratti di concessione d'acqua non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'immobile provvisto si trasferisca ad altri proprietari o usufruttuari. Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso il Comune degli obblighi derivanti dal contratto, qualora i nuovi

proprietari o usufruttuari non assumono detti obblighi o la concessione fino alla sua scadenza.

In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile provvisto d'acqua sia il proprietario che cessa sia quello che subentra dovranno darne partecipazione scritta al Comune per la voltura dell'utenza.

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione ove non sia intervenuta la regolarizzazione della concessione.

Il trapasso avrà vigore col primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra descritti.

#### VARIAZIONI DI TARIFFA E DEL REGOLAMENTO

Art. 28) Il Comune si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione della Autorità competente, le tariffe e le disposizioni del presente regolamento senza obbligo di darne avviso agli utenti bastando a tale scopo la pubblicazione del provvedimento nei modi di legge.

I nuovi prezzi e le nuove norme sono di diritto applicabili agli utenti il quale avrà la sola facoltà di chiedere per iscritto, entro un mese della pubblicazione dell'avviso, la rescissione dell'abbonamento sempre che non si tratti di concessioni per uso domestico o igienico. La revoca, se richiesta nel termine prescritto avrà effetto dal primo giorno del semestre solare successivo.

#### IMPEGNI CIRCA LA FORNITURA DEI CONSUMI CONTRATTUALI

Art. 29) Gli impegni del Comune circa i quantitativi giornalieri di acqua si riferiscono al rubinetto di erogazione a valle dell'apparecchio di misura, e non ad altra bocca qualsiasi dell'impianto interno.

Per le concessioni a bocca tassata il rubinetto idrometrico sarà tarato in modo che da esso defluisca un quantitativo di acqua esattamente corrispondente all'utenza concessa.

Per gli impianti a contatore e per gli usi diversi da quello potabile il Comune ha facoltà di inserire nella diramazione dell'impianto un rubinetto limitatore in maniera che l'erogazione non superi quella contrattuale.

#### INTERRUZIONE DI SERVIZIO-EFFETTI-RIVALSA

Art. 30) Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di

deflusso e per diminuzioni di pressione nelle condutture, pur provvedendo, come è possibile con la maggiore sollecitudine a rimuovere le cause, e l'utente non potrà pretendere per questo alcun risarcimento, di danni o rimborso di spese, nè la risoluzione del contratto.

Se le interruzioni totali di deflusso durassero più di tre giorni e sempre che l'utente ne faccia richiesta in maniera che l'interruzione sia controllata in contraddittorio con l'incaricato del servizio dell'acquedotto gli sarà concessa, per il tempo successivo la rivalsa dell'importo corrispondente alla quantità minima giornaliera convenuta e non goduta.

In ogni caso la temporanea interruzione dell'acqua non dispensa l'abbonato dal pagamento del canone alle rispettive scadenze.

Nessun rimborso è dovuto nei casi nei quali l'interruzione sia stata comunque provocata dall'utente.

- rt. 31) Nel caso in cui occorre che la estinzione di incendi, il Comune avrà facoltà di sospendere la erogazione dell'acqua ai privati, o di utilizzare le prese degli stessi per lo spegnimento, procedendo in tal caso al diffalco delle quantità di acqua eventualmente registrate dal misuratore.

#### RISOLUZIONI DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

- rt. 32) Le concessioni si intendono risolte di diritto:

- a)- Nel caso di cessazione di industria o di servizio derivante dal fallimento dell'utente;
- b)- Nel caso di distruzione o demolizione degli immobili o di dichiarata inabitabilità dell'immobile da parte delle autorità competenti.

Restano salvi i diritti del Comune, in ognuno di tali casi, per la riscossione dei crediti maturati. La concessione si intende inoltre revocata senza intervento di atto alcuno da parte del Comune, allorché per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese.

In tal caso il Comune ha diritto di risuotere immediatamente, in unica soluzione, a titolo penale, tutto l'importo del canone fino al termine della concessione.

RESPONSABILITÀ' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE  
DELLA DERIVAZIONE-

- Art. 33) L'utente deve provvedere perchè siano preservati da manomissioni e da guasti la derivazione e gli apparecchi costituenti l'impianto.  
L'utente è responsabile verso il Comune dei danni provocati da qualsiasi causa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.  
Analogamente deve provvedere ove occorra, a fare defluire una conveniente quantità di acqua nella stagione invernale per evitare che il gelo provochi danni alla derivazione ed agli apparecchi.  
Sono sempre a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

L  
REVOCA DELLA CONCESSIONE PER ABUSI

- Art. 34) L'utente a qualsiasi titolo e causa, risponde civilmente e penalmente verso il Comune, senza pregiudizio da parte di questo dell'immediata chiusura della presa e della revoca della concessione, per le manomissioni della condotta fino all'apparecchio misuratore compreso, per le destinazioni dell'acqua ad uso diverso da quello per cui fu concessa, per arbitrarie derivazioni, sia pure con apparecchi amovibili, ancorchè fatti tipo l'apparecchio misuratore, ritenendosi l'utente con la presente disposizione costituito in mala fede anche agli effetti penali.  
Egli può solo estendere l'impianto entro i confini della sua proprietà purchè dopo l'apparecchio misuratore e purchè l'acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui è concessa.
- Art. 35) La revoca della concessione nel caso previsto nel precedente art. ed in tutti gli altri del presente Regolamento nei quali sia pronunciata per colpa dell'utente, non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti fino al termine della concessione, i quali anzi devono essere pagati in un'unica soluzione a titolo penale, indipendentemente dal rimborso dei danni.  
Inoltre il Comune per i casi suddetti può, a sua insindacabile giudizio, rifiutare ogni nuova concessione all'utente per un periodo estensibile fino a tre anni.
- Art. 36) Qualora a richiesta dell'utente per ragioni provocate dallo stesso sia neces-

sario chiudere o riparare la presa stradale dell'impianto, l'utente é tenuto al pagamento di una tassa di £.20.000 per ogni intervento.

## II° - NORME SPECIALI

### A) FONTANINE PUBBLICHE ED ALTRI IMPIANTI PER USI PUBBLICI-

Art. 37) Sono impianti per uso pubblico:

- a- le fontanine pubbliche;
- b- le bocche da innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c- gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d- gli impianti ai pubblici lavatoi;
- e- le bocche da incendio impiantate su suolo stradale per conto del Comune.

Art. 38) E' vietato di attingere acqua dagli impianti destinati agli usi di cui ai precedenti artt. per usi diversi da quelli specificamente indicati dagli artt. stessi. +

Art. 39) Il numero delle fontanine pubbliche per ciascun abitato viene stabilito dal Comune.

La distribuzione di esso sarà fatta secondo i bisogni degli abitati, tenute presenti la densità della popolazione da servire, la capacità economica della stessa, le eventuali difficoltà da estensione della rete idrica e degli altri servizi igienici nei quartieri.

Le fontanine, salvo casi speciali da vagliarsi dal Comune, saranno normalmente a getto intermittente.

Spetta al Comune la vigilanza delle pubbliche fontanine e sono a suo carico le spese per la monomissione a detti impianti e segnatamente per quelle al meccanismo dei getti intermittenti.

Art. 40) E' permesso di attingere acqua alle pubbliche fontanine nei limiti dei bisogni per uso potabile e domestico.

E' pertanto vietato:

- a) di attingere e trasportare acqua delle fontanine con mezzi di capacità superiore ai litri 50;
- b) di applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi mezzo di

conduzione dell'acqua;

- c) di attingere acqua mediante canali, tubi, od altri mezzi per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, nonchè in botti con o senza carro, o in galleggianti;
- d) di modificare o alterare il getto intermittente delle fontanine allo scopo di attingere acqua in maggior misura per destinarla ad usi diversi dal potabile.

#### ACQUA DI RIFIUTO DI IMPIANTI PUBBLICI

Art. 41) Le acque reflue delle pubbliche fontanine devono essere, a spese dell'Amministrazione C.le, immesse nella fognatura.

In mancanza di fognatura devono essere allontanate in modo che non ne derivi pregiudizio all'igiene pubblica. Potranno pure essere concesse ai privati per uso agricolo, previo parere dell'Ufficiale Sanitario, a condizioni da determinarsi caso per caso.

#### B) USO POTABILE

Consumo minimo garantito.

Art. 42) Il consumo contrattuale garantito per le concessioni per uso potabile, non mai inferiore al minimo stabilito nella apposita tariffa, deve essere proporzionato all'importanza dello stabile per il quale è richiesta l'utenza e consistere in un multiplo di detta quantità minima per concessione e per semestre pari almeno al numero degli appartamenti o quartieri in cui l'edificio è diviso.

#### IMPIANTI PER CASE MINIME POPOLARI

Art. 43) Il Comune si riserva di variare di ufficio, anche in corso di contratto, il consumo minimo garantito, quando esso non sia proporzionato all'importanza dello stabile servito.

GARANZIA PER CONCESSIONI A NON PROPRIETARI

Art.44) Ogni utente di acqua per uso potabile che non sia proprietario, usufruttuario od enfiteuta dello stabile, prima che venga eseguita la concessione, deve effettuare un deposito di L.4.000 a garanzia degli impegni assunti, in aggiunta a quanto sarebbe dovuto se l'utente fosse proprietario, usufruttuario od enfiteuta. Tale deposito può essere aumentato per le concessioni il cui consumo semestrale sia superiore alla somma stabilita. Il Comune può incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge. Il deposito viene restituito all'utente quando questi diventa proprietario dello stabile, oppure cessa di godere dell'acqua per scadenza della concessione e dopo che abbia liquidato ogni debito verso il Comune.

PREZZO ACQUA USO POTABILE

Art.45) Il prezzo dell'acqua concessa per uso potabile per i privati è stabilito nella seguente tariffa/

	Tariffa agevolata al mc.	Tariffa base al mc.	Tariffa consumi eccedenti al mc.			Minimo garantito semestrale	Minimo contrattuale semestrale	Canone semestrale	Canone annuo
			1° P.	2° P.	3° P.				
			120 a 240 mc.	240 a 360 mc.	altre 360 mc.				
UTENZE DOMESTICHE	300	361	722	900	1.050	40	60	19.220	36.440
UTENZE NON DOMESTICHE	=	361	722	900	1.050	=	60	21.660	43.320

\* N.B. Sull'80% del consumo, ai sensi della legge 51/82 e 131/83, si applicherà una sovrattassa di L.130/mc. per il servizio di fogna e di depurazione. Detta sovrattassa non si applicherà alle utenze che non utilizzano la fogna comunale.-

Art. 46) Sono considerate concessioni per uso industriale quelle destinate agli opifici che hanno per oggetto le manifatture e le trasformazioni delle materie prime e la produzione di luce, gas, forza motrice e simili; nonché agli stabilimenti, alle lavanderie, opifici industriali e quelle altre la cui destinazione sia da ritenersi tale a giudizio esclusivo del Comune con le limitazioni e garanzie di determinarsi caso per caso.

Per le concessioni ad uso industriale come erogazione a contatore, il Comune si riserva di inserire nella derivazione.

#### CONCESSIONI STAGIONALI

Art. 47) Per le industrie a carattere stagionale l'utente ha facoltà di fissare nel contratto di utenza minima impegnativi semestrali di consumo in corrispondenza ai periodi di maggiore o minore attività dell'industria, in maniera però che la variazione abbia inizio al principio dei semestri solari.

#### GARANZIA PER CONCESSIONI A NON PROPRIETARI

Art. 48) Quando l'utente non è proprietario dello stabile ove si esercita l'industria, in analogia al disposto art. 44 deve depositare una somma da stabilirsi dal Comune, non superiore ad una annualità del canone, a garanzia dell'impegno assunto.

#### IMPEGNATIVI E PREZZI DELL'ACQUA PER USO INDUSTRIALE

Art. 49) Per gli usi industriali vale quanto stabilito per gli usi "non domestici" all'art. 45.

#### USI SPECIALI

Art. 50) Il Comune ove se ne manifesti la necessità potrà fare concessioni di acqua per altri usi non contemplati dal presente regolamento con le modalità, condizioni e prezzi da determinarsi caso per caso.

#### BOCHE DA INCENDIO

Art. 51) In seguito ad apposita domanda redatta secondo le prescrizioni dell'art. 16 il Comune può concedere speciali derivazioni per bocche da incendio da impiantarsi all'esterno o all'interno di uno stabile. La domanda di concessione di acqua per bocche da incendio da installare nell'interno di uno stabile deve essere sempre accompagnata dal progetto esecutivo dell'impianto interno, approvato dai vigili del fuoco.

L'Ufficio tecnico si riserva di prescrivere eventuali modificazioni e di collaudare le opere ultimate.

Tutte le modifiche o gli ampliamenti successivi dovranno essere segnalati all'Ufficio Tecnico prima della esecuzione.

#### PRESA UNICA PER BOCCHE INCENDIO

Art. 52 Le diramazioni per bocche da incendio sono isolate, con attacco diretto della tubazione stradale, ed indipendenti da qualunque altra derivazione.

Da tali diramazioni, come dagli apparecchi stessi, è vietato di derivare qualsiasi tubazione come è vietato per qualsiasi ragione ed uso prelevare acqua se non per estinzione di incendio. Tutte le bocche di erogazione verranno suggellate dallo Ufficio Tecnico e solo in caso di incendio l'utente potrà rompere il sigillo per servirsi della presa, dandone però tempestivo avviso scritto alla direzione dell'Ufficio Tecnico. La rottura del suggello non per causa di incendio o la mancanza di avviso prescritto entro 24 ore dalla segnalazione dell'incendio, danno luogo alla sanzione di cui all'Art.88.

#### VERIFICA BOCCHE INCENDIO

Art.53 L'utente potrà richiedere la verifica del funzionamento delle bocche da incendio che dovrà essere eseguita in presenza del personale dell'acquedotto che provvede alla riapposizione dei suggelli. Per tale verifica l'utente deve versare anticipatamente al Comune L.5.000= per ogni bocca da verificare.

Nessuna responsabilità assume comunque il Comune per l'efficienza del funzionamento delle bocche in caso di incendio.

Il Comune stesso si riserva il diritto di verificare in qualunque momento l'impianto interno e di addebitare all'utente l'importo dell'acqua per eventuali perdite delle condotte o degli apparecchi, in base ad accertamenti tecnici del Comune stesso.

#### CANONE BOCCHE INCENDIO

Art.54 I canoni annuali per le concessioni per le bocche da incendio sono determinati in base alle seguenti tariffe;

- a) bocche da incendio negli edifici destinati ad abitazione, negli Ospedali, Ospizi, Istituti, Scuole, Caserme e simili, nonché nelle Vie e Piazze per le bocche impiantate a richiesta del Comune, e a carico del Comune stesso;
- b) negli edifici non destinati per la massima parte ad abitazione

- negli opifici e nelle officine di ogni genere e non contenenti depositi di materiali di facile combustione, per ogni bocca L. 4.000;
- c) per gli edifici di cui al comma precedente contenenti materiali di facile combustione, per ogni bocca L. 7.000;
- d) per teatri ed altri edifici, locali e recinti ad uso spettacoli, per ogni bocca L. 8.000;
- e) per bocche da incendio provvisorie per stabili a qualsiasi uso destinati, per ogni bocca e per ogni mese L. 500.-
- Per gli impianti speciali di estinzione d'incendi a bocche multiple saranno stabilite condizioni particolari.

Art. 55) A garanzia dell'uso delle bocche da incendio, l'utente, all'atto della concessione, deve versare per ciascuna di essa un deposito di L. 2.500 che sarà incamerato a titolo di risarcimento di danni in caso di infrazioni, salvo l'applicazione delle altre penalità prescritte e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Qualora il concessionario dell'utenza non sia il proprietario dello stabile il deposito di garanzia deve essere aumentato del 50% della somma indicata.

#### CONCESSIONI PROVVISORIE

##### NATURA DELLE CONCESSIONI PROVVISORIE

- Art. 56) Sono considerate concessioni provvisorie quelle:
- a) che siano concesse in via temporanea in deroga alle disposizioni particolari del presente regolamento;
- b) che siano fatte con derivazioni praticate a valle dei contatori di impianti preesistenti, quando non fosse possibile, per ragioni contingenti, la presa diretta dalle condotte stradali, a giudizio insindacabile dell'Ufficio Tecnico;
- c) che siano fatte da condotte di altre amministrazioni, o di enti pubblici o privati, col consenso degli stessi, quando l'acqua distribuita venga da essa fornita;
- d) che siano fatte con prelevamenti occasionali o isolati.
- Le norme che regolano la costruzione degli impianti per concessioni provvisorie e le concessioni stesse, sono quelle prescritte dal presente regolamento per gli impianti e le concessioni ordinarie.

## PREZZI DELL'ACQUA PER LE CONCESSIONI PROVVISORIE

Art. 57) Il prezzo dell'acqua fornita per le concessioni provvisorie di cui alla lettera a) b) c) dell'art. 56 tanto per i canoni quanto per le eccedenze dei consumi oltre quelli trimestrali garantiti, è valutato in base alla tariffa per i singoli usi aumentata del 25%.  
Il prezzo dell'acqua per i prelievi di cui alla lettera d) è stabilito in L. 1000 al mc. per acqua non sollevata e L. 2500 al mc. per acqua sollevata.

## MODI DI PAGAMENTO PER LE CONCESSIONI PROVVISORIE

Art. 58) Per ottenere una concessione provvisoria l'utente deve pagare anticipatamente, all'atto della concessione, l'intero canone dovuto per tutta la durata della stessa, se essa è fatta con impegnativo a luce tassata.

Per le concessioni a contatore deve essere pagata anticipatamente oltre il canone corrispondente al consumo impegnativo, altra somma in conto degli eventuali consumi in eccedenza, non inferiore all'importo del canone per un semestre.

Le richieste di acqua di cui alla lettera e) dell'art. 56 devono essere accompagnate dalla documentazione del versamento eseguito dell'intero importo dell'acqua ai prezzi dell'art. precedente.

Art. 59) Per tutte le concessioni provvisorie è riservata al Comune la facoltà di proporre altre condizioni e garanzie caso per caso.

## TITOLO III

ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - ECCEZIONI - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA. -

### MISURA E PAGAMENTO DELL'ACQUA.

Art. 60) L'acqua concessa a deflusso libero misurata da contatore è pagata in ragione della quantità di acqua richiesta.

## ECCEDENZE

Art. 61) L'eccedenza di consumo dell'acqua, determinate come differenza tra il consumo segnato del contatore fra due letture seestrali consecutive ed il consumo impegnato per il periodo corrispondente, sono liquidate semestralmente. La quantità di acqua consumata in meno di quella stabilita nell'atto di concessione per un semestre, non può mai essere compensata con quella consumata in più negli altri semestri. Agli effetti della determinazione dei consumi dell'acqua è considerato soltanto il numero intero dei mc. rilevato all'atto della lettura del contatore, trascurando le frazioni di mc.

## MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 62) Il pagamento dei consumi in abbonamento per le concessioni d'acqua e della eventuale manutenzione delle derivazioni, nolo ecc. devono effettuarsi presso l'esattoria C.le. Detti pagamenti devono effettuarsi contro rilascio di regolare quietanza e presentazione delle relative bollette. I pagamenti relativi agli eventuali consumi semestrali man mano che verranno accertati, dovranno essere corrisposti in un'unica soluzione in corrispondenza alla prossima scadenza della rata stabilita per le imposte dirette o a presentazione di fatture nel caso di riscossione diretta. Gli eventuali reclami in corso non danno diritto agli utenti di ritardare i pagamenti.

## RITARDI DI PAGAMENTI

Art. 63) In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, gli utenti sono tenuti, oltre al pagamento dovuto, anche a quello di una penale, nella misura stabilita per la riscossione delle imposte dirette. La morosità dà inoltre diritto al Comune di sospendere la somministrazione dell'acqua, senza preavviso e senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria e senza che tale sospensione possa comunque esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti fino alla scadenza dell'abbonamento, salvo i casi di rescissione di cui all'art. 32. L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimenti di danni per la sospensione dell'erogazione. In caso di ripristino dell'erogazione l'abbonato moroso pagherà oltre le somme per arretrati, penalità ed interessi di mora, le altre spese che il Comune incontrasse per la rimessa in servizio dell'impianto e per conseguire

i pagamenti ed i diritti per la sospensione e la riattivazione della concessione ai sensi dell'art. 36.

TIPI DEGLI APPARECCHI DI MISURA. QUOTE MOLO E MANUTENZIONE.-

Art. 64) Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti in relazione della natura della concessione ed al consumo minimo impegnato *e dev'essere preventivamente concordato con il servizio tecnico Esammali*. Il Comune ha sempre la facoltà di obbligare il cambio degli apparecchi di misura quando lo ritenga giustificato da un corretto funzionamento o presentino difficoltà di lettura per cause non imputabili al servizio dell'acquedotto.

Art. 65) Gli apparecchi di misura sono collegati nel luogo più idoneo per un facile accesso per gli agenti dell'acquedotto. Gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo metallico apposto dal Comune. L'effrazione od alterazione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, danno luogo ad azione legale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione e alla revoca della concessione.

I noli degli strumenti di misura vengono rapportati agli impegni minimi contrattuali mensili discendenti da quelli semestrali:

fino a 100 mc. al mese	L. 450 per utenza
da 101 a 500 mc. al mese	L. 750 " "
da 501 a 1500 mc. " "	L. 2.000 " "
oltre i 1500 mc. " "	L. 4.000 " "

Nei casi in cui il contatore o altro strumento di misura risulti di proprietà dell'utente, con conseguente manutenzione a suo carico, le relative quote fisse sono ridotte del 50% e quindi:

fino a 100 mc. <del>al mese</del> <i>X utenze</i>	L. 225 <i>al mese</i>
da 101 a 500 mc. al mese	L. 375 " "
da 501 a 1500 mc. al mese	L. 1.000 " "
oltre i 1500 mc. al mese	L. 2.000 " "

## GUASTI AGLI APPARECCHI

Art. 66) L'utente deve provvedere che siano riparati dal gelo e dalle manomissioni il contatore, le tubazioni di presa e gli accessori fino al contatore, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune ed intervenire immediatamente alla riparazione secondo le proprie competenze.

## VERBALE DI POSA DEL CONTATORE

Art. 67) La constatazione dell'applicazione ed esistenza dell'apparecchio misuratore dovrà risultare la dichiarazione sottoscritta dall'abbonato su apposito modulo, nella quale saranno menzionate il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola e il consumo registrato dal contatore stesso. Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione dell'Uff. Tecnico per mezzo dei suoi agenti.

## RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

Art. 68) All'atto della rimozione e della sostituzione gli apparecchi di misura sono redatti su speciali moduli, i relativi verbali, firmati dall'utente e dagli agenti dell'acquedotto. In mancanza dell'utente e quando l'agente del servizio dell'acquedotto non sia giurato, il verbale è firmato da due testimoni. Tali verbali oltre i dati di cui all'art. precedente devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali altre irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

## LETTURA DEI MISURATORI

Art. 69) La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita negli ultimi giorni di ogni semestre solare. Potrà essere fatta pochi giorni prima o dopo la scadenza semestrale senza che l'utente possa avanzare reclami o risarcimenti di danni. Per gli impianti per uso potabile, con l'impegno fisso semestrale l'intervallo fra due letture successive, agli effetti dello accertamento dei consumi può variare di cinque giorni in più o in meno senza che perciò l'utente possa avanzare reclami di sorta. Se tale periodo sarà superato, l'accertamento dei consumi sarà fatto tenendo conto dell'im-

pegnavativo giornaliero ricavato dall'impegnativo semestrale fisso di cui all'art. 26 e per il numero totale dei giorni compresi tra le due letture dei contatori.

Il Comune ha la facoltà di fare eseguire quando voglia letture a più brevi periodi e di procedere ad accertamenti straordinari quando lo ritenga necessario.

Art. 70) Qualora per causa dell'utente non sia stato possibile eseguire le letture nel corso di un anno solare, viene disposta la chiusura dell'impianto che potrà essere riaperto soltanto dopo avere effettuato la lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al versamento di cui all'art. 15.

#### IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE. MEDIE

Art. 71) Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quella del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore o, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici insindacabili da parte del Comune.

Art. 72) Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune dietro richiesta scritta dell'utente, accompagnata da un deposito di L. 5.000 dispone le opportune verifiche.  
Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente; le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune che disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al trimestre precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento ed eventualmente ad altro periodo anteriore quando risulti giustificato da elementi esattamente accertati, oltre al rimborso del deposito fatto dall'utente.  
Se invece la verifica comprova la esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, a deflusso normale il Comune incamera il deposito effettuato a titolo di spesa di verifica.

Per gli impianti a luce tassata, modulati da lenti idrometriche, il predetto limite di tolleranza è del 10% per verifiche da compiersi nei periodi di massimi carichi idrodinamici.

#### TITOLO IV

##### NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

###### PRESCRIZIONI E MODALITÀ COSTRUTTIVE

Art. 73) L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e a spese dell'utente.

Il Comune si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Sono intanto da osservarsi le norme stabilite ai seguenti articoli.

Art. 74) Quando gli stabili serviti di acqua sono situati su strade provviste di fognatura, le acque di rifiuto dovranno essere immesse nella fogna stradale.

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a cm. 60 dal piano terra a sufficiente distanza dai canali di acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate né di camini, e in massima in posizione non soggetta a temperatura eccessiva.

Art. 75) Le condutture dovranno essere costruite e mantenute a regola di arte.

Ove la condotta debba eccezionalmente attraversare canali o condotte di fognatura deve sorpassarli a squadra e deve essere isolata con tubi protettori e non avere giunti almeno un metro prima e dopo gli attraversamenti suddetti.

Nessun tubo portatore di acqua potabile potrà di norma sottopassare od essere poste entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertata necessità, detti tubi

dovranno essere protetti con apposito dispositivo riconosciuto e autorizzato dall'Uff. Tecnico C. le od eventualmente dall'Uff. Igiene e Sanità. Nei punti più depressi delle condotte dovranno mettersi in opera rubinetti che permettano di scaricare completamente le condotte interne.

Ogni colonna montante deve avere alla base oltre quello di scarico un altro rubinetto che ne consenta l'isolamento al servizio.

Tutti i rubinetti da usarsi nella distribuzione interna devono essere di tipo tale da evitare il prodursi di forti colpi di ariete nelle condotte. E' pertanto assolutamente vietato la inserzione di rubinetti a maschio nelle condotte stesse.

I tubi ed i pezzi speciali da usarsi nelle installazioni interne devono essere di ghisa catramata a caldo, di rame, o di ferro zincato (potranno ammettersi i tubi di piombo nei casi consentiti).

#### DIVIETI

Art. 76) E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque connesse a sostanze estranee. Così é vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero o visibile al disopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

#### IMPIANTO DI POMPAGGIO

Art. 77) E' consentito l'impianto di serbatoi per la raccolta e la distribuzione forzata dell'acqua ad uso potabile. I serbatoi potranno avere una capacità massima di mc. 3,00. I serbatoio o la condotta adduttrice devono essere disposti in modo che non sia possibile all'acqua di ritornare nei tubi adduttori.

Nel caso che tali serbatoi siano impiantati allo scopo di sfruttare erogazioni di acqua al di sotto del grado di sensibilità dei contatori, ovvero siano costruiti in deroga alle disposizioni degli artt. precedenti, il Comune si riserva il diritto di ordinare la rimozione e, in caso di inadempienza, di disporre la sospensione dell'erogazione e la revoca della concessione.

## MODIFICHE

Art.78) Il Comune potrà ordinare in qualsiasi momento le modifiche agli impianti interni che ritenesse necessario e l'utente é tenuto ad eseguirle entro il limite di tempo che gli verranno prescritte. In caso di inadempienza il Comune avrà facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quando prescritto, senza che possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

## PERDITE. DANNI. RESPONSABILITA'

Art.79) Ogni utente, per qualunque causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua sarà pertanto ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi, dopo il contatore, da qualunque causa prodotte.

## VIGILANZA

Art.80) Il Comune avrà sempre diritto di ispezionare a mezzo dei suoi agenti gli impianti o gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà. Gli agenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che nel rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

Dette ispezioni avranno luogo di giorno, salvo diverse prescrizioni.

In caso di opposizione od ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospensione immediata della erogazione dell'acqua fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e non sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richieste di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del Comune alla revoca della concessione e alla riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

## TITOLO V

### INFRAZIONI

- Art. 81) La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente regolamento, o delle altre condizioni accettate nel contratto di utenza dà diritto al Comune di sospendere le erogazioni dell'acqua e di esigere il pagamento di una penale variabile da un minimo di L. ~~2.500~~ ad un massimo di L. ~~8.000~~ da applicarsi su proposta del servizio dell'acquedotto del Comune, senza intervento del magistrato, oltre il rimborso di eventuali spese per danni. Nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua, derivazioni abusive, manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture o agli impianti, apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi contro l'utente la penale di cui al precedente comma non sarà mai inferiore a L. ~~500~~ e il Comune avrà senz'altro la facoltà di revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art. 35.
- Art. 82) Quando l'utente non paghi la penalità applicatagli o non adempia alle prescrizioni dettate dal Comune ovvero sia recidivo, il Comune potrà sospendere la somministrazione dell'acqua e revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art. 32.
- Art. 83) Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono constatate dagli agenti del Comune con regolare verbale di cui una copia è consegnata all'utente.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 84) Gli agenti e gli impiegati addetti al servizio dell'acquedotto sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Comune, timbrata e firmata, con l'indicazione dei connotati e delle generalità, qualifica del titolare. Questi, dovendo entrare negli immobili di privata proprietà, è tenuto ad esibirla all'utente.

Art.85 Qualunque tassa che venisse imposta sulle concessioni di acqua, sigli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico del concessionario e dovrà essere sempre preventivamente sottoposta al parere del C.P.F..

Art.86 Per quanto non é previsto nel presente Regolamento sono applicabili le disposizioni vigenti sulla salute pubblica.

#### TITOLO VII

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.87 Il presente Regolamento é obbligatorie per tutti gli utenti. Coloro che non intendessero accettarlo dovranno dichiararlo per iscritto al Comune ai sensi del precedente Art.28.

COMUNE DI CROSIA

Provincia di Cosenza

**Deliberazione della Giunta Municipale**

N. 386  
REG.  
DEL 10.9.1986

OGGETTO

Approvazione Regolamento Idrico comunale e nuove tariffe di consumo.

L'anno millenovecento ottantasei il giorno dieci del mese di settembre alle ore 17,30 nella solita sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi notificati a norma di legge, la Giunta Comunale si è riunita presenti i signori

- .....AIELLO GERARDO..... Sindaco Presidente
- .....D'AMICO NICOLINO..... Assessore
- .....FRATA GAETANO..... " "
- .....CAPRISTO MARIO..... " "
- .....MURRONE SERAFINO..... " "
- .....BOCCUTI VINCENZO..... " "
- ..... " " " " " "
- ..... " " " " " "

*N.R.V.*  
*Nº 64279*  
*del 7.10.86*

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor Dott. Francesco ROMANELLO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i componenti a deliberare sull'argomento.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che l'ultimo aggiornamento delle tariffe idriche con la contestuale approvazione del Regolamento del servizio di distribuzione interna dell'acqua potabile risale al 10.8.1963 (delib. C.C. n.22 in pari data);

Che, pertanto, in virtù dei vari aggiornamenti di legislazione finanziaria occorre procedere alla revisione delle tariffe idriche e all'approvazione del nuovo regolamento che le contempla;

Visto il Regolamento all'uopo predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale;

Visti i provvedimenti C.I.P. n.43/74 e n.26/75;

Visto il D.L.C.F.S. 15.9.1974, n.896;

Visto il provvedimento n.26 del 5.11.1985 del Comitato Provinciale prezzi

A voti unanimi resi nei modi voluti dalla legge e con i poteri del Consiglio comunale, stante l'urgenza e salvo ratifica,

**- D E L I B E R A -**

- 1) di approvare il nuovo Regolamento Idrico comunale, composto da n.87 articoli che si allega alla presente e della presente forma parte integrante e sostanziale, con le nuove tariffe.
- 2) di approvare altresì le nuove tariffe relative ai consumi espressamente ed analiticamente indicate negli artt. 45 e 49.
- 3) di stabilire che tale nuovo Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul B.U.R. del relativo provvedimento del C.F.P. e non avrà effetto retroattivo.
- 4) di sottoporre la presente a ratifica del C.C. nella sua prossima seduta.